



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO
PER EROGAZIONE F.U.A. 2012**

Il giorno 17 dicembre 2012, presso il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a seguito di convocazione disposta dal dott. Nicola Storto, Direttore Generale della Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale, si sono incontrate:

La Delegazione di parte pubblica presieduta dal Dott. Nicola STORTO

e

la Delegazione di parte sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, titolate ai sensi dell' art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999, per la stipula dell' accordo integrativo concernente la corresponsione delle risorse FUA 2012.

Le Parti come sopra rappresentate :

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante " *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il CCNL, comparto Ministeri, quadriennio normativo 1998 - 2001 e biennio economico 1999-2000;

VISTO il CCNL integrativo del citato CCNL siglato il 16 maggio 2001;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002 – 2003, sottoscritto il 12 giugno 2003;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante " *Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e tutela del Territorio e del Mare*";

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006 - 2009 ed il biennio economico 2006 - 2007, sottoscritto il 14 settembre 2007;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il biennio economico 2008 - 2009;

VISTA la normativa vigente;

VISTA la consistenza della parte fissa del Fondo Unico di Amministrazione per l'esercizio finanziario 2012 pari ad euro 1.667.553,00, disponibilità da depurare dell'importo di euro 10.988,00, onere permanente a carico del FUA derivante dall'applicazione dell'Accordo del 21 dicembre 2009, non compreso tra le voci di impiego delle risorse del FUA 2012;

CONSIDERATO pertanto che la effettiva disponibilità della parte fissa ammonta a euro 1.656.565,00;

VISTA la legge di assestamento del bilancio 2012, dalla quale risulta che è attribuita in aumento a valere sul capitolo 3821 la somma di euro 1.157.568,00;

CONSIDERATO che tale somma risulta comprensiva dell'integrazione sulla parte variabile 2011 pari ad Euro 186.481,44, assegnata in assestamento di bilancio 2012, a valere sulla competenza 2011, da impiegare con i medesimi criteri dell' Accordo sul FUA 2011 sottoscritto in data 15 giugno 2012;

CONSIDERATO pertanto che la parte variabile del fondo unico di amministrazione per l'esercizio finanziario 2012 ammonta effettivamente ad euro 971.086,56;

CONSIDERATO infine che l'importo complessivo da impiegare per il FUA 2012 ammonta ad euro 2.627.651,56;

DATO ATTO che con il presente accordo le parti intendono indicare i criteri in base ai quali dovrà provvedersi alla ripartizione delle risorse assegnate per il FUA 2012;

CONVENGONO E STIPULANO

ARTICOLO 1

1. Le risorse del Fondo Unico di Amministrazione dell'anno 2012, di cui all'allegata Tabella 1, saranno utilizzate secondo le seguenti modalità.

A. L'importo pari al 78,3% della somma complessivamente disponibile verrà destinato alla corresponsione di un compenso finalizzato al progressivo miglioramento della produttività collettiva e individuale., da ripartirsi come di seguito indicato:

- l'importo pari alla percentuale del 40,15%, da erogare per la produttività individuale, sarà attribuito al dipendente per il contributo individuale apportato al raggiungimento degli obiettivi assegnati agli uffici di livello dirigenziale non generale.

Il relativo compenso sarà corrisposto per intero qualora gli uffici di livello dirigenziale non generale abbiano realizzato almeno il 70% degli obiettivi attribuiti. Nel caso di raggiungimento degli obiettivi nella misura percentuale superiore al 50% e inferiore al 70% verrà erogato un compenso ridotto del 10%. Nel caso di obiettivi raggiunti in misura percentuale inferiore al 50% non verrà erogato alcun compenso.


- l'importo pari alla percentuale del 38,15%, da erogare per la produttività collettiva, in relazione al contributo individuale apportato dal dipendente al raggiungimento degli obiettivi assegnati alle Direzioni Generali, individuati nelle schede allegate alla Direttiva Generale del Ministro sulla attività amministrativa e sulla gestione, rilevato attraverso il Sistema di misurazione e valutazione della performance.

Il relativo compenso sarà corrisposto per intero qualora gli uffici di livello dirigenziale generale abbiano realizzato almeno il 70% degli obiettivi istituzionali. Nel caso di raggiungimento degli obiettivi nella misura percentuale superiore al 50% e inferiore al 70% verrà erogato un compenso ridotto del 10%. Nel caso di obiettivi raggiunti in misura percentuale inferiore al 50% non verrà erogato alcun compenso.

B. L'importo pari al 1,7% verrà destinato al finanziamento di Turni e Reperibilità.

- **TURNI**- L'amministrazione, come previsto dalla normativa vigente, precisa quanto segue.

L'indennità spetta per ogni turno di lavoro esclusivamente al personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio (07:00 – 20:00).



Il numero dei turni effettuabili nell'arco di un mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.

L'amministrazione precisa che l'individuazione delle unità di personale da adibire ai turni deve essere effettuata mediante l'adozione di un ordine di servizio da parte del competente dirigente.

- **REPERIBILITA'** - L'Amministrazione individua in via esclusiva il seguente personale come possibile destinatario:
 - a) personale addetto a servizi di emergenza;
 - b) personale addetto alla conduzione di automezzi di servizio;
 - c) personale addetto a compiti di relazioni internazionali;
 - d) personale addetto a compiti di diretta collaborazione con l'opera del Ministro, ad esclusione del personale inserito nel decreto costitutivo degli uffici di diretta collaborazione già destinatario di un'indennità onnicomprensiva;
 - e) personale appartenente alle Direzioni Generali, non ricompreso nelle precedenti lettere, che risulta destinatario di provvedimenti di reperibilità per un numero massimo complessivo per tutti gli addetti, di 30 giornate di reperibilità per ciascun mese.

Come previsto dalla normativa vigente si segnala quanto segue.

Ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di 6 volte in un mese e non più di 2 volte di domenica nell'arco di un mese.

Il personale destinatario dell'indennità di reperibilità, ad eccezione del personale addetto alla conduzione delle autovetture di servizio, deve essere stato individuato con ordine di servizio specifico e formale, non ricognitivo, del dirigente competente, da trasmettere alla Direzione Generale degli affari generali e del personale.

Per l'anno 2012 le risorse complessivamente destinate a tale indennità non potranno superare l'importo di euro 12.000 corrispondente alla somma erogata per la medesima indennità a valere sulle risorse del FUA 2011.

C. La restante quota del 20% verrà riservata alla contrattazione di posto di lavoro di cui all'art. 4, comma 3, lett. B), e commi successivi del CCNL 16 febbraio 1999, per finanziare i sistemi di incentivazione del personale, come previsto dal comma 2 dello stesso articolo, in osservanza di quanto stabilito dall'art. 32 del CCNL Comparto Ministeri 2006/2009.

2. Le eventuali eccedenze ed economie nei punti B) e C) del presente articolo confluiranno automaticamente nel punto A), secondo la ripartizione percentuale indicata al medesimo punto A).
3. I compensi previsti al precedente comma 1 non competono né al personale di ruolo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, né al personale di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in servizio presso lo stesso Ministero nell'ambito di Organismi, Commissioni, Segreterie Tecniche, Nuclei e/o contingenti previsti da particolari disposizioni legislative, regolamentari e/o provvedimentali, comunque denominati, e che, comunque, sia destinatario dell'attribuzione di specifiche indennità. Sono compresi nel suddetto divieto di cumulo i dipendenti del Ministero, o comandati presso lo stesso, comunque inseriti nei contingenti previsti dalle varie ordinanze di protezione civile, destinatari di specifiche indennità, anche se forfetariamente ragguagliate ad un predeterminato numero di ore di lavoro straordinario.



4. I compensi di cui al precedente comma 1 non competono al personale inserito nel decreto costitutivo degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
5. Le Direzioni/Uffici ministeriali competenti alla gestione delle citate normative di settore o dei provvedimenti equiparati dovranno comunicare i nominativi del personale per il quale opera il divieto di cumulo di cui ai precedenti commi 3 e 4, alle Direzioni/Uffici presso le quali il personale medesimo è assegnato e presta effettivo servizio. Tali ultime Direzioni/Uffici terranno in considerazione le segnalazioni ricevute dall'Ufficio ministeriale competente alla gestione delle normative di settore o dei provvedimenti equiparati, ai fini della contabilizzazione dei compensi di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Le parti confermano quanto previsto ai commi 6 e 7 dell'Accordo sui criteri di utilizzo del Fua 2011, sottoscritto il 15 giugno 2012, in merito all'attribuzione di incarichi ricompresi nell'ambito delle Posizioni Organizzative, prevedendone, altresì, l'attuazione a decorrere dal 1 gennaio 2014.

ARTICOLO 2


Con successivo decreto, salvo ammissione al visto del medesimo da parte del coesistente Ufficio Centrale di Bilancio e previa positiva certificazione del presente Accordo da parte dello stesso Ufficio Centrale di Bilancio, potrà essere disposto un acconto pari al 50% dell'ammontare del FUA. Tale acconto, da erogarsi salvo conguaglio, sarà distribuito, in misura forfetaria, pro quota, al personale avente diritto.

ARTICOLO 3

Le parti concordano che l'Amministrazione fornirà informativa alle OO.SS. sugli esiti della ripartizione del Fua 2012 oggetto del presente accordo.


Letto, confermato e sottoscritto.

PARTE PUBBLICA
Dott. Nicola STORTO




ORGANIZZAZIONI SINDACALI


CGIL/fp –



CISL/fps



UIL/pa



FLP

NON SOTTO SCRIVE

CONFSAL/UNSA

NON INTERESSATA

RdB PI

NON SOTTO SCRIVE

Federazione INTESA



Ripartizione delle risorse disponibili del FUA 2012

FONTI

A)	parte fissa <i>(a detrarre)</i> onere permanente Accordo 21.12.2009	€ 1.867.553,00 -€ 10.988,00	
TOTALE p.f.			€ 1.856.565,00
B)	Parte variabile <i>(a detrarre)</i> integrazione parte variabile fua 2011	€ 1.157.568,00 -€ 186.481,44	
TOTALE p.v.			€ 971.086,56

TOTALE GENERALE FONTI	€ 2.627.651,56
------------------------------	-----------------------

IMPIEGHI

A)	Indennita' di Incentivazione della Produttività	78,3%	€ 2.057.451,17	di cui:
A.1)	Produttività individuale	40,15%	€ 1.055.002,10	
A.2)	Produttività collettiva	38,15%	€ 1.002.449,07	
B)	Turni e reperibilità	1,7%	€ 44.670,08	di cui:
B.1)	Turni	1,243%	€ 32.670,08	(min)
B.2)	Reperibilità	0,457%	€ 12.000,00	(max)
C)	Contrattazione di posto di lavoro (art. 4, co.3 lett.B CCNL 16.02.1999)	20%	€ 525.530,31	
TOTALE GENERALE		100,0%		€ 2.627.651,56

TOTALE GENERALE IMPIEGHI 2012	€ 2.627.651,56
--------------------------------------	-----------------------

TOTALE INTEGRAZIONE A VALERE SULLA COMPETENZA 2011	€ 186.481,44
---	---------------------